

*positum nil aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiam si eam voverint, habere donum; anathema sit: Cum Deus id rectè petentibus non denegat, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari.*

Il perche in primo luogo a noi da divisar s' impone; *An Celibatus in sacris Ordinibus, qui Sess. 24. can. 9. commendatur, omni tempore fuerit servatus?* Non è certamente che da noi si asserisca, il Celibato per divina Legge essere stato a' nostri Sacerdoti imposto; nulla ritrovandosi nell' Evangelio, per cui questo precetto a stabilir si vegna, nè tantopoco nelle Canoniche Scritture de' Santi Appostoli nulla leggendosi; per cui da questi dir si possa a noi promulgato. Ella fu in prima una laudevole, e religiosa costumanza nella Chiesa, dagli Appostoli cominciata, e poi da mano in mano dagli altri Ecclesiastici seguitata; che poscia fu determinata per legge, sicche ad essa contravvenire non più libero fosse, anzi più tosto sen rendesse temerario il dispregio, e la disubbidienza sacrilega. Per la qual cosa nel sovraddetto Canone il Concilio di Trento non disse già, *non obstante Lege Divina*, ma solamente, *non obstante lege Ecclesiastica*; e nel cap. *Presbyteri* della 27. distinzione dicesi, *juxta sacrorum Canonum definitiones*; onde chiaramente a conoscer si viene, che ne dicesero altri, che la legge del Celibato non già Divina sia, ma solamente Ecclesiastica, e che essa in ogni tempo non fosse stata nella Chiesa, se ben nella Chiesa la pia costumanza di castamente vivere i Sacerdoti, mai non mancasse. Ma non per questo però, che il precetto del Celi-